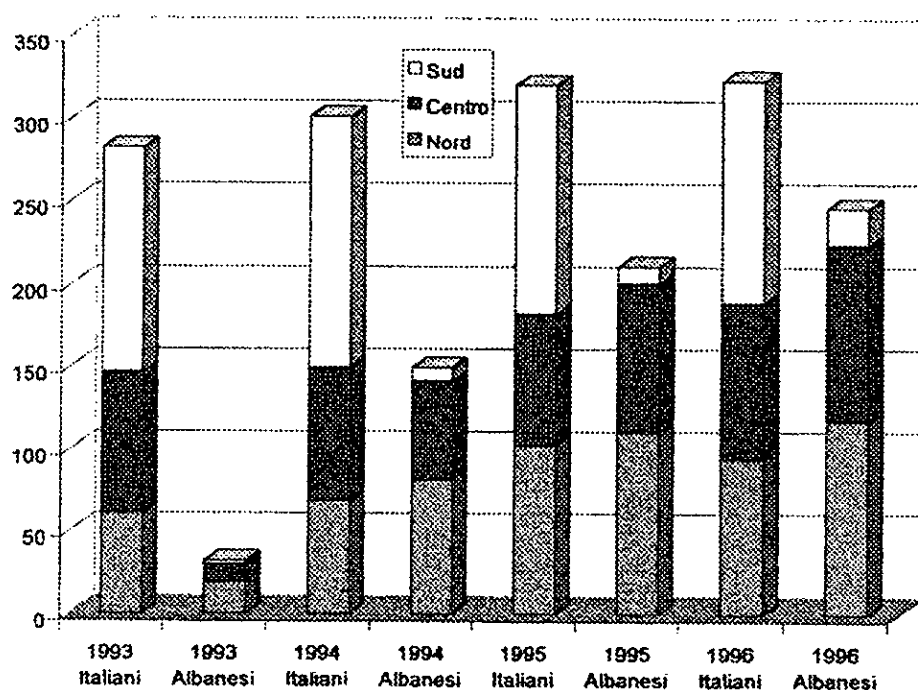


espressione delle associazioni a delinquere di stampo mafioso, la quasi totale assenza di albanesi incriminati per la specifica fattispecie di reato, a fronte di una presenza di donne (di varie nazionalità) dedite all'esercizio della prostituzione, a conferma del sospetto di probabili accordi sottesi tra vertici criminali.

Cittadini Italiani ed Albanesi arrestati per sfruttamento della prostituzione

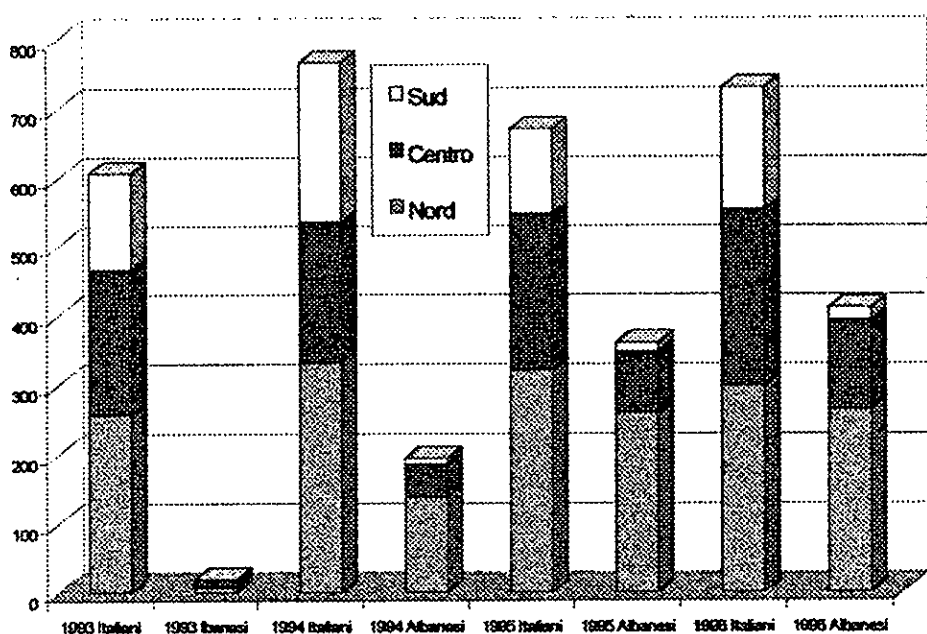
Arrestati	1993		1994		1995		1996	
	Italiani	Albanesi	Italiani	Albanesi	Italiani	Albanesi	Italiani	Albanesi
Nord	60	19	68	81	102	110	94	117
Centro	86	11	81	60	80	91	95	107
Sud	136	2	152	8	138	10	134	22



(Fonte: C.E.D. Ministero dell'Interno Elaborazione Osservatorio Permanente sulla Criminalità)

Cittadini Italiani ed Albanesi denunciati per sfruttamento della prostituzione

Denunciati	1993		1994		1995		1996	
	Italiani	Albanesi	Italiani	Albanesi	Italiani	Albanesi	Italiani	Albanesi
Nord	257	7	331	138	320	260	298	264
Centro	209	12	204	48	226	87	255	129
Sud	141	0	231	8	124	13	176	17



(Fonte: C.E.D. Ministero dell'Interno Elaborazione Osservatorio Permanente sulla Criminalità)

Nell'attività di sfruttamento della prostituzione di origine albanese possono sostanzialmente identificarsi tre distinte fasi:

- **Reclutamento** - Le giovani, anche minorenni, accettano di emigrare per porre fine alle situazioni di miseria e sottosviluppo presenti nel loro Paese di origine, convinte dalla promessa di un lavoro in Italia.

L'iniziale approccio avviene all'interno di gruppi o compagnie composte da persone senza scrupoli e delinquenti che, stringendo un rapporto di amicizia con le giovani, iniziano una relazione al solo scopo di spingerle all'emigrazione per poi avviarle sulla strada della prostituzione appena giunte a destinazione.

L'approccio non è sempre il risultato di un'iniziativa individuale, in quanto non manca il ricorso a metodi violenti come i rapimenti che vengono a caratterizzarsi come altrettanti sequestri di persona od il ricorso ad intimidazioni nei confronti delle famiglie.

- **Trasporto clandestino** - L'entrata sul territorio italiano, via mare, avviene, in genere, nella zona meridionale dell'Adriatico con l'utilizzo di scafi veloci e capienti noleggiati dall'organizzazione che paga il costo del viaggio al motoscafista. Tale anticipo costituisce per le donne un'obbligazione contratta nei confronti dell'organizzazione criminale.

L'apporto logistico per l'attracco, lo sbarco e la «prima sistemazione», che solitamente avviene in basi strategicamente posizionate, di cui l'organizzazione dispone, sul litorale pugliese sono forniti da referenti italiani che provvedono, altresì, allo smistamento delle clandestine sul territorio.

Più di rado si assiste a tentativi di passare il confine con l'utilizzo di passaporto falso di nazionalità comunitaria e/o con visto turistico, oppure con falso visto umanitario, il cui «prezzo» si aggira sui 5.000/10.000 Leke. In tal caso, dopo lo sbarco, di solito, agli immigrati vengono tolti denaro e passaporti che sono poi rispediti in Albania per essere riutilizzati.

- **Arrivo nella città di destinazione** - All'arrivo nella sede prescelta le donne sono «prese in carico» da un accompagnatore che attraverso violenze fisiche, minacce e abusi sessuali costringe le vittime ad intraprendere la «professione».

All'inizio le giovani subiscono una stretta sorveglianza, per limitare il rischio di eventuali tentativi di fuga o i tentativi di sottrarsi alle costrizioni chiedendo ausilio agli organi di Polizia.

Le prostitute-vittime, inoltre, sono obbligate ad attenersi a **regole ferree imposte loro dagli sfruttatori la cui minima inosservanza comporta punizioni** - che possono perfino arrivare all'uccisione della «ribelle» - qualora le giovani manifestino la volontà di sottrarsi alle vessazioni o non siano in grado di guadagnare la somma stabilita dagli sfruttatori.

Al fenomeno della prostituzione, gestita da soggetti albanesi, si collegano così una serie di atti di violenza che vanno dalle lesioni personali, ai sequestri di persona, fino agli omicidi perpetrati dagli sfruttatori nei confronti di prostitute ed anche, ma con minore frequenza, tra elementi malavitosi.

Tutto ciò è la conseguenza di logiche interne ai gruppi organizzati di sfruttatori diretti oltre che ad ottenere la completa sottomissione della donna oggetto dei traffici a risolvere le rivalità con altri gruppi.

Lo sfruttamento, inizialmente riconducibile all'opera di giovani delinquenti attirati dal facile guadagno, appare chiaramente delinarsi, oggi, come attività direttamente organizzata e gestita, quasi in assoluto regime di monopolio, da organizzazioni criminali di vario spessore e composizione, tra cui emergono i sodalizi di etnia albanese.

Al fine di evitare la crescita organizzativa ed operativa dei gruppi delinquenti albanesi nel settore dello sfruttamento della prostituzione, le Forze di polizia sono impegnate in una coordinata, intensa attività a carattere preventivo ed investigativo-repressivo, attesi i caratteri di estrema pericolosità, sia per la società che per la vita delle giovani vittime.

L'esperienza operativa sottolinea la pericolosità dei sodalizi criminali in argomento, i cui componenti risultano estremamente agguerriti ed al passo con i tempi, distinguendosi per il ricorso a sofisticate tecnologie di comunicazione (telefoni cellulari GSM, con carte prepagate) al fine di rendere più difficoltosa l'opera delle Forze dell'Ordine.

I dati disponibili sullo sfruttamento della prostituzione confermano, nel biennio 1995 – 1996, il coinvolgimento in oltre il 50% delle denunce e degli arresti di cittadini extracomunitari con prevalenza di albanesi ed elementi provenienti dalla ex Jugoslavia.

Gli scontri fra i gruppi organizzati per il controllo della prostituzione ha dato luogo a sanguinose «rese di conti» come dimostrato dal numero degli omicidi.

Tali «rese di conti» hanno dato luogo a 12 omicidi nel 1995 tutti commessi in persona di cittadini extracomunitari: sette albanesi, uno iugoslavo, due macedoni, un bosniaco ed un marocchino i cui autori, negli 11 casi sinora risolti, sono stati identificati tutti in cittadini extracomunitari (dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale).

Nel 1996, invece, sono stati consumati 15 omicidi di cui 14 in pregiudizio di cittadini extracomunitari (13 albanesi ed un brasiliano) ed il coinvolgimento di tre elementi di sesso femminile. Anche in tale circostanza nei 9 casi già risolti i responsabili sono stati individuati in cittadini extracomunitari (dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale).

Per completezza di esposizione, si sottolinea che lo studio condotto sul traffico delle donne immigrate per sfruttamento sessuale si è soffermato sulle modalità operative poste in essere dagli sfruttatori rilevando che questi, attualmente, tendono a reclutare le loro vittime nelle località interne dell'Albania, evitando le grandi città dove l'informazione è maggiore ed è più difficile, quindi, adescare giovani donne con il miraggio di un lavoro ben retribuito e di una vita serena all'estero.

In conclusione, la situazione appare foriera di ulteriori sviluppi sotto il profilo criminale, considerato che la malavita organizzata pugliese, già legata a quella albanese dai traffici di tabacchi lavorati esteri, ha ora intrapreso su vasta scala lo sfruttamento dei filoni costituiti dai clandestini e dalle donne da avviare alla prostituzione, utilizzando anche l'ottimale posizione geografica della regione per traffici di armi e di sostanze stupefacenti, come evidenziato da precisi riscontri operativi.

Nigeria

Anche per i gruppi di origine nigeriana, pur in assenza di riscontri operativi diretti, sembra potersi affermare la tendenza ad un generale abbassamento dell'età dei soggetti sfruttati.

Lo sfruttamento della prostituzione di origine nigeriana, intendendo con questo termine quella proveniente da Nigeria, Senegal, Ghana, ha caratteri distintivi propri, rispetto alle altre etnie coinvolte nel fenomeno della prostituzione.

Emergono infatti, una complessa rete di rapporti (spesso improntati a caratteri religioso-psicologici basati su credenze, riti di iniziazione, giuramenti e pratiche Voodoo), che intercorrono fra il Paese di origine, gli sfruttatori ed i soggetti passivi avviati alla prostituzione.

E' bene evidenziare che tali pratiche di carattere «magico» esercitano una forte influenza suggestiva sui soggetti in questione, tanto da limitarne e/o annullarne la capacità di autodeterminazione.

Le giovani vengono mantenute sotto controllo dai «protettori» mediante violenze fisiche ed ingenerando nelle stesse la paura di poter subire punizioni attraverso l'utilizzo delle pratiche «Voodoo» caratterizzate dalla credenza di poter ferire, procurare dolore, od anche uccidere a distanza la persona oggetto del rito, conficcando uno spillone o altri attrezzi acuminati nel «Wanga» (bambola di pezza o statuetta di fango contenenti capelli, unghie o cose appartenenti alla persona oggetto del rito).

Il grado di subordinazione dei soggetti così costretti a prostituirsi è rilevabile dall'esiguo numero di denunce per sfruttamento che riguardano i personaggi di nazionalità africana, a fronte dell'alto numero, com'è facile osservare, di donne di colore che risultano coinvolte nel fenomeno.

Al riguardo, infatti, le rilevazioni degli organi di polizia concordano con gli studi condotti da qualificati Istituti di ricerca e/o da organi di stampa, nell'osservare che le prostitute lamentano lo sfruttamento selvaggio cui sono costrette a sottostare,

pur rinunciando a richiedere l'intervento dell'Autorità, **per timore di ritorsioni personali o verso i familiari nel Paese d'origine.**

E' interessante rilevare inoltre, che in linea di massima **non è l'attività in se stessa** (prostituzione) a generare la richiesta d'aiuto, **ma il modo ed il carattere di obbligazione** in cui si trovano costrette ad esercitare il mestiere considerato che presso molte popolazioni africane la figura della prostituta è integrata negli aggregati sociali (tribù) cui appartiene e prende parte come membro attivo della comunità.

A quanto precede è da aggiungere il modesto grado di cultura posseduto e la difficoltà di procedere ad una comunicazione verbale considerato che la maggior parte di tali donne è in grado unicamente di esprimersi nel dialetto natio.

Una specifica attività investigativa ha condotto all'individuazione di un'organizzazione di cittadini nigeriani, residenti in Italia, in contatto con altri personaggi che provvedevano al reclutamento delle donne ed a procurare loro documenti falsi o con l'apposizione, a Lagos, di un visto d'ingresso turistico per l'Italia al costo 2 milioni circa.

Il denaro per il viaggio e l'ingresso in Italia veniva, di volta in volta, pagato dagli «acquirenti» (personaggi in collegamento con l'organizzazione che cura l'espatrio) delle stesse.

Una volta giunte in Italia, attraverso la frontiera di Roma - Fiumicino o mediante l'utilizzo della tratta aerea Lagos-Zurigo-Parigi - città dalla quale viene organizzato il trasferimento in auto o treno fino a Torino, attraverso il confine di Limone - le ragazze vengono rilevate ed alle stesse viene ritirato il passaporto.

Il reclutamento - che avviene sia nelle aree metropolitane, che nei villaggi nigeriani - è affidato in genere ad una donna che continuerà ad essere il punto di collegamento tra le ragazze e l'organizzazione anche nel Paese di destinazione.

Questa riceverà, infatti, i soldi guadagnati con l'esercizio della prostituzione, nella convinzione delle giovani che parte di questi serviranno a saldare il debito contratto per il «viaggio» e parte consegnati alla famiglia d'origine.

In realtà, l'intermediatrice trattiene per sé gran parte del denaro ricevuto impedendo l'estinzione del debito e facendo sì che l'obbligazione contratta fra le ragazze e l'organizzazione, non abbia mai fine.

Nel Paese in cui svolgono l'attività, le donne devono sottostare ad un'altra figura femminile, che richiama quella dell'intermediatrice, con il compito di supervisionare, controllare, organizzare e coordinare da vicino l'attività delle prostitute riunite in gruppi composti dalle dieci alle quindici unità, nonché riscuoterne i proventi giornalieri, che serviranno anche a pagare i «protettori».

Questi, inoltre, si occuperanno anche di infliggere le punizioni in caso di mancanze applicando sanzioni monetarie che prolungheranno la durata del debito o sottoponendo le vittime a violenze di varia natura.

La partecipazione e la predominanza di questi «personaggi» di sesso femminile, nell'ambito dell'attività di sfruttamento della prostituzione, consentono di ipotizzare una stratificazione per competenze, nei diversi livelli organizzativi che vengono a configurarsi:

- **Nel Paese di origine:** è presente la figura «dell'intermediatrice» e quella dei membri dell'organizzazione che curano l'espatrio delle ragazze. L'attività dell'organizzazione, peraltro, non si esaurisce con il trasferimento, ma rende concrete, se necessario, le minacce verso genitori o parenti delle giovani;
- **Nel Paese di destinazione:** sono presenti la figura della «responsabile» dell'attività (simile nei compiti a quella dell'intermediatrice) e quella dei «protettori» che si occupano della sorveglianza delle giovani. I protettori si raccordano all'attività della responsabile ed alle indicazioni che ricevono da questa, in ordine ad eventuali sanzioni da applicare;
- **Nei collegamenti con il Paese d'origine:** sono tenuti tramite corrieri che si occupano di far pervenire il denaro all'intermediatrice, la quale, dopo aver

operato una sostanziosa detrazione, né consegnerà una parte cospicua all'organizzazione ed una (minima) ai genitori delle ragazze.

Questo schema di strutturazione consente di delineare, per grandi linee, l'estrema complessità delle organizzazioni che fanno capo allo sfruttamento della prostituzione in Nigeria e di comprendere le difficoltà dei soggetti così sfruttati ad intraprendere iniziative o mettere in atto condotte che, di fatto, le portino a svincolarsi dal mercato delle schiave del sesso.

Sembra accertato che l'iniziale debito contratto con l'organizzazione si «estinguerà» solo quando la ragazza, dopo anni di sfruttamento (tre, quattro o più) ed esasperata dall'esosità dello stesso (le somme a «saldo» del debito, versate all'organizzazione, sono valutabili nell'ordine dei 25 - 60 milioni), deciderà di svincolarsi dalla subordinazione fisica e psicologica nei confronti dei personaggi descritti.

I proventi dell'attività di sfruttamento, almeno nella quota parte destinata ai «protettori», risultano essere usualmente reinvestiti, in breve tempo, nell'acquisto di sostanze stupefacenti, direttamente o tramite elementi collegati alle organizzazioni, per il successivo spaccio.

Al momento non sono emersi elementi che facciano ritenere sussistenti intese operative tra gruppi delinquenziali nigeriani ed italiani, sebbene non si possa escludere che questi ultimi consentano e/o traggano vantaggi dell'attività dei primi.

Al riguardo nella zona del casertano e più precisamente sulla statale Domiziana risultano presenti un cospicuo numero (3.000 - 4.000 circa) di donne di colore, dedite all'attività di prostituzione nell'intero arco della giornata, su un tratto di strada lungo non più di 40 - 50 Km.

Il territorio in questione risulta soggetto al «controllo», per quanto riguarda le attività criminali, del clan camorristico degli Schiavone, al momento ritenuto come quello predominante nella zona e coinvolto in molteplici attività criminali.

Tale circostanza, estremamente significativa, sembra supportare l'ipotesi circa la possibile esistenza di «accordi» di varia natura e contenuto.

Cenni sulla normativa italiana e su alcune risoluzioni adottate in sede internazionale

Per una più esatta definizione del quadro normativo italiano, circa il traffico internazionale finalizzato alla prostituzione e allo sfruttamento delle donne, non ci si può esimere dal considerare la stretta correlazione esistente tra le norme sulla prostituzione e quelle sull'immigrazione, specificamente trattata nella parte ad essa dedicata.

In entrambi i settori, infatti, l'azione legislativa ha spesso evidenziato ritardi, se non inadeguatezza, rispetto all'emergere di questi fenomeni nella società civile.

La «Legge Merlin» (legge n.75 del 20 febbraio 1958) - così chiamata dal nome della parlamentare che portò avanti il disegno di legge sulla «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» - rappresentò, per quegli anni, un progredito esempio di allineamento a convenzioni internazionali e ad un più esteso concetto di civiltà e di autocoscienza della persona, assegnando rilevanza penale a tutte quelle attività collaterali che possono essere svolte parallelamente al fenomeno o, addirittura, provocarlo.

L'emanazione della legge fu la risultanza dell'adeguamento dell'Italia agli orientamenti della Commissione Affari Sociali delle Nazioni Unite che, a seguito di studi sulle cause della prostituzione, aveva invitato i Paesi aderenti ad emanare una serie di norme contro lo sfruttamento e sui fenomeni di devianza collegati, nonché ad eliminare le «case di tolleranza», ritenendole non conciliabili con l'assetto e l'immagine di uno Stato moderno, democratico ed ispirato a criteri civili e moderni.

La forza innovativa di questa legge - che costituisce una base di partenza per eventuali, successive modifiche normative, anche alla luce delle nuove problematiche ed esperienze - sta nell'aver depenalizzato il reato di prostituzione, se esercitata privatamente, eliminato le «case chiuse» e perseguito alcune attività collaterali (sfruttamento, induzione ecc.).

Dal 1958 quindi, modificando le disposizioni del Codice Penale collocate al titolo IX « Dei delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume », la materia è regolata nel seguente modo :

- l'art.1 vieta «l'esercizio di case di prostituzione» ;
- l'art.2 dispone la chiusura de «Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio» ;
- L'art.3 dispone che vengano puniti i seguenti fatti :
 1. *«la proprietà o l'esercizio di una casa di prostituzione» ovvero chi «controlli, o diriga, o amministri,...partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa ;»*
 2. *la «locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione» di una casa di proprietà o amministrata ;*
 3. *la proprietà e la gestione di locali pubblici o aperti al pubblico in cui si «tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione ;»*
 4. *chiunque recluti o agevoli una persona a fini di prostituzione ;*
 5. *chiunque «induca alla prostituzione una donna di età maggiorenne o compia atti di lenocinio» ;*
 6. *«chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza ;»*
 7. *«chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla*

prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni ;»

8. *« chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. »*

Come si rileva da quanto sopra riportato, il testo della legge, soprattutto in tema di prescrizioni, risulta assai articolato ed evidenzia la coesistenza di norme ormai inadeguate ai tempi odierni, accanto ad aspetti particolarmente evoluti e lungimiranti, tesi a reprimere il fenomeno del traffico di persone finalizzato allo sfruttamento della prostituzione (uomini e donne, anche se la normativa, considerata l'epoca in cui fu stilata, è probabile che fosse stata pensata solo per il sesso femminile).

La legge, peraltro, palesa un'evidente carenza laddove, di fatto, esclude ogni possibilità di effettuare controlli da parte degli organi di polizia onde evitare, timore fin troppo evidente nel testo, che sotto altre forme si possa realizzare una sorta di « schedatura » delle prostitute, così come era avvenuto fino all'entrata in vigore della legge stessa, ma che di fatto rende più complesso il lavoro degli investigatori teso a reprimere il fenomeno del traffico.

In contrapposizione, risulta lungimirante quando prende in considerazione la punibilità, anche in territorio estero, del reato di sfruttamento con parziale esclusione « dell'incitamento », che viene perseguito solo se previsto da convenzioni internazionali.

L'attualità e il riproporsi della tematica ha dato l'avvio, sul piano internazionale, a conferenze, incontri e diverse prese di posizione legate però agli specifici interessi nazionali.

In campo internazionale, la citata convenzione di New York del 1950, che ha visto l'Italia tra i Paesi sottoscrittori, contiene significativi riferimenti in ordine al

contrasto del «mercato degli esseri umani» ai fini dell'esercizio della prostituzione per l'epoca in cui fu stilata.

Gli Stati aderenti, si impegnavano in alcune enunciazioni di carattere prescrittivo, ad assumere iniziative in ambito di emigrazione ed immigrazione, atte a contrastare «la tratta delle persone dell'uno e dell'altro sesso destinate alla prostituzione».

A quell'epoca l'Italia, pur sottoscrivendo l'accordo, non ne traeva vantaggio, perché non ancora coinvolta dai flussi migratori verificatesi nell'ultimo decennio.

Tra le misure ritenute più idonee e scaturite dalla convenzione di New York figurano:

- le sanzioni per l'incitamento e lo sfruttamento della prostituzione, da estendersi anche al favoreggiamento dell'attività tramite il possesso e/o l'affitto di una casa adibita alla prostituzione;
- la facoltà degli stranieri, quale soggetto passivo, di costituirsi parte civile nei procedimenti penali attinenti la materia in questione;
- l'eliminazione di qualsivoglia forma di «schedatura» sulle persone praticanti la prostituzione;
- la concessione dell'estradiizione a soggetti imputati per i reati di cui trattasi e contenuti nella convenzione;
- la collaborazione internazionale nelle iniziative di prevenzione e repressione;
- l'elaborazione ed attuazione di misure cautelative atte a proteggere i soggetti impegnati nelle migrazioni, in particolare elementi di sesso femminile e minori;
- la divulgazione del fenomeno della tratta degli esseri umani, evidenziandone i rischi ed i danni che la stessa produce con i suoi meccanismi;

- l'istituzione di misure di sorveglianza presso aeroporti, stazioni e porti per bloccare eventuali ingressi, regolari od irregolari, finalizzati all'avviamento alla prostituzione dei soggetti in argomento;
- l'interscambio di notizie e comunicazioni fra autorità dei diversi paesi inerenti i flussi migratori di persone colpevoli, complici o vittime della tratta;
- l'impegno ad intraprendere tutte quelle misure di assistenza ritenute necessarie a provvedere al mantenimento delle vittime della tratta internazionale finalizzata alla prostituzione, nell'attesa che siano predisposte le necessarie intese per il rimpatrio;
- la sorveglianza e vigilanza delle agenzie di collocamento, al fine di evitare che donne e bambini vengano loro malgrado indirizzati all'esercizio del meretricio.

A quanto esposto deve correlarsi la significativa modifica legislativa datata 15/02/1996, in tema di **violenza sessuale**, che ha permesso il transito del reato da quelli «Contro la moralità pubblica e il buon costume» (Titolo IX) a quelli «Contro la persona» (Titolo XII), adeguando la nostra normativa penale ad un più moderno criterio di giustizia nella valutazione dei fenomeni criminosi.

Tale innovazione risulta particolarmente importante per questo approfondimento, considerando la frequenza con cui i fatti di violenza sessuale risultano inizialmente «propedeutici», sia all'avvio alla prostituzione, che al rapporto di estrema subordinazione e dipendenza tra sfruttatore e sfruttati.

La nuova previsione giuridica (art. 609 bis, ter, quater, ecc.) diviene applicabile laddove gli atti sessuali commessi siano dovuti ad abusi di autorità nonché a violenze o minacce.

Tra le aggravanti, inoltre, appare significativa quella che prevede la violenza commessa «su persona **comunque** sottoposta a limitazioni della libertà personale», permettendone l'applicabilità nel caso in cui i soggetti del traffico

vengano privati dei documenti o siano forzatamente costretti a vivere degradanti situazioni di segregazione o di schiavitù.

La violenza sessuale viene altresì punita con pene maggiori se commessa da un gruppo di persone, evento tutt'altro che raro o sporadico nell'avvio alla prostituzione.

Per quanto attiene alla normativa sull'immigrazione, che già in premessa si è ritenuto di dover considerare per l'evidente correlazione con il fenomeno di cui trattasi, si rilevano le numerose modifiche introdotte nel corso dell'ultimo decennio.

Fino al 1986, infatti, la materia era regolamentata da norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltreché da circolari riguardanti lo svolgimento del lavoro domestico e da Convenzioni o Trattati ratificati dal nostro Governo.

La prima codificazione normativa sull'immigrazione si è avuta con la legge 30 dicembre 1986 n.943, pur costituendo la stessa, nei fatti, una sanatoria alle molteplici condizioni di illegalità e di irregolarità in cui versavano numerosi cittadini stranieri entrati in Italia negli anni precedenti.

L'intendimento della normativa di porre freno al massiccio ingresso di clandestini nel nostro Paese è stato presto reso insufficiente da problemi di carattere tecnico-organizzativo e di effettivo controllo del territorio.

Le norme di cui alla Legge n.943\86 contengono interessanti spunti di riferimento laddove, nel considerare l'immigrazione clandestina, vengono punite le attività tese a permettere lo **spostamento irregolare nonché l'impiego di persone in attività o lavori a condizioni di sfruttamento nel nostro Paese.**

Il successivo decreto legge n.416 del 30 dicembre 1989, convertito nella legge n°39 del 28 febbraio 1990, meglio nota come «legge Martelli», rappresenta l'estensione della precedente non apportando significative modifiche, specie in materia di immigrazione clandestina.

L'ulteriore decreto legge n.489 del 18 novembre 1995 (che ha già conosciuto due reiterazioni, l'ultima in data 19 marzo 1996), oltre a riconsiderare le norme relative all'espulsione (art.7) si preoccupa di rivolgere l'attenzione anche ad attività dirette a permettere l'ingresso illecito di stranieri sul territorio dello Stato (art.8).

Importante l'aggravante di pena prevista per il favoreggiamento dell'ingresso illecito distinto in :

- **scopo di lucro** - è inteso genericamente e sanzionato con una maggiorazione della pena (detentiva di quattro volte e pecuniaria di tre) ;
- **incitamento o sfruttamento della prostituzione** - è prevista una moltiplicazione aggiuntiva della pena, detentiva di cinque volte e pecuniaria di sei, sette volte .

E' indubbio, comunque, che la necessità di arginare il traffico di donne da avviare alla prostituzione non possa passare se non attraverso un'attenta opera di **revisione della normativa specifica e di quella in materia di immigrazione**, essendo strettamente connessa al fenomeno in questione.

In proposito, appare rilevante il contributo dei collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni hanno consentito l'arresto di personaggi implicati nell'attività di sfruttamento.

In campo internazionale, a riprova delle dimensioni sovranazionali del fenomeno in questione, dopo le raccomandazioni del 1993 e la risoluzione del 1995 da parte dell'Unione Europea si è tenuta a Vienna il giorno **10 e 11 giugno 1996**, una **Conferenza Internazionale** sul tema : «**Il traffico delle donne immigrate per sfruttamento sessuale**».

Organizzata dalla **Commissione Europea e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)** ha visto la partecipazione di esperti, funzionari e